

Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 9

(Divieto attività di noleggio)

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 218/2003 è vietato l'utilizzo di autobus per il servizio di noleggio con conducente, qualora acquistati con sovvenzioni pubbliche non destinate alla totalità delle imprese nazionali operanti sul territorio nazionale.